

IMMOBILIARE VALLE DEI PINI SRL.
GENOVA



Comune di Genova

Archivio Protocollo Generale

Piazza Dante, 10 – primo piano

16121 GENOVA GE

*** **

OSSERVAZIONI TARDIVE

ex art. 38 della legge regionale della Liguria 4 settembre 1997, n. 36 e successive modificazioni

aventi ad oggetto

la D.C.C. del Comune di Genova n. 92 del 07.12.2011, di adozione del progetto preliminare di P.U.C.

presentate

dalla Società Immobiliare Valle dei Pini Srl con sede in Genova, V 

 8 nella persona del legale rappresentante

geometra Giorgio Marini

*** **

Premessa

1.La Società Immobiliare Valle dei Pini Srl. con sede in Genova, V 
c  ha intenzione di realizzare, a propria cura e spese, su di un terreno in fase di acquisizione una specifica iniziativa imprenditoriale consistente nella realizzazione di un CIMITERO PER ANIMALI

118-18

833

- COPIA SINDACO
- COPIA NOI (245)



ORIGINALLE DREAU...
118.21

COPIA A 118.23

URBAN LAB - PIANIFICAZIONE
PRESA IN CARICO 22.08.2012
FASC. N° 73



DIRETTORE
118.0.0.0.

D'AFFEZIONE aperto all'utilizzo nell'ambito del territorio del Comune di Genova e delle aree limitrofe al fine di colmare, anche se tardivamente, una significativa lacuna nell'ambito dei servizi privati rivolti alla cura degli animali d'affezione che, in contesti come quello genovese in particolare, rivestono una rilevante importanza vista l'elevata media dell'età della popolazione residente e il significativo numero di animali domestici: in particolare cani e gatti, compagnia costante e benefica per persone di età avanzata.

2. Per questo scopo, dopo lunghe ricerche di un'area idonea allo scopo, anche con ipotesi di utilizzo di aree di proprietà pubblica (date in uso con specifica concessione) la Società ha provveduto ad acquisire un terreno in Via Carso sulle alture genovesi; terreno distinto a Catasto terreni alla Sezione Genova, Foglio 18, Mappali 288, 289, 290, 398, 410 .

L'area è vicina al Cimitero Monumentale di Staglieno, compresa fra le Vie San Pantaleo, a valle, Carso e Mura delle Chiappe a monte.

3. L'area, con una superficie di circa 25.000,00 mq. è in parte a bosco ed in parte a prato priva di coltivi.

4. La collocazione dei terreni è ottimale per l'utilizzo previsto sia per l'estrema vicinanza con l'ambito residenziale, pur risultando l'area non edificata e non contigua a complessi residenziali di dimensione significativa.

La distanza dalle abitazioni rispetta sostanzialmente la richiesta normativa di 200 ml derogabile, stanti le caratteristiche del terreno e del sistema di regimentazione ed organizzazione delle acque, in caso di necessità di colloca-

zione dei campi di inumazione.

L'area è ben servita da viabilità pubblica (Via Carso) e dal sistema di trasporto pubblico con fermate dedicate già in prossimità del sito.

Non difficile il reperimento, in area limitrofa alla sede stradale, di parcheggi pertinenziali in adeguato numero.

5. Le caratteristiche morfologiche dell'area, terreno acclive con alcune sistemazioni a terrazzamenti e radure al centro della superficie, si presta, pur con le generali limitazioni dei terreni in ambito urbano che difficilmente si propongono con pendenze di modesta entità ed ampi spazi pianeggianti, all'uso proposto.

6. L'area, classificata dal PUC 2000 e dal PUC 2011 non risulta edificabile se non nelle specifiche funzioni del PUC 2000:

Zona E, sottozona EB, ambito speciale FU.e

Funzioni ammesse: ... Servizi Privati

Uso, questo, compatibile con l'attività proposta, che la inopinata destinazione del PUC 2000 non ha confermato.

7. Il PUC 2011 non prevede inoltre una specifica collocazione di attività – sia pubbliche che private – destinate alla inumazione di animali d'affezione con evidente, significativa lacuna per esigenze certamente sentite dalla popolazione ed in linea con i più aggiornati orientamenti volti al corretto rapporto tra uomo ed animale d'affezione che riconoscono la rilevanza qualitativa della sua funzione.

Carente è anche l'individuazione di aree destinate a tale scopo in relazione alla inumazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di animali randagi e da parte degli specialisti del settore (veterinari) nel caso di soppressione di animali d'affezione per vecchiaia o malattia.

8. La sistemazione richiesta dalla destinazione d'uso proposta: Cimitero per Animali d'Affezione, non richiede interventi modificativi se non per quanto attiene alla creazione di percorsi pedonali e l'insediamento delle sepolture degli animali in base alla morfologia del terreno.

9. Ciò premesso, la D.C.C. del Comune di Genova n. 92 del 07.12.2011, di adozione del progetto preliminare di P.U.C., ha introdotto, per l'area di proprietà della società scrivente, la seguente previsione urbanistica: "AC-NI

AMBITO DI CONSERVAZIONE DEL TERRITORIO NON INSEDIATO

AC-NI -I

Disciplina delle destinazioni d'uso:

Principali

Agricoltura ed allevamento nei limiti sottoelencati

Complementari

Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, Gli impianti fotovoltaici a terra non sono ammessi sui suoli agrari di classe I e II. Limitatamente agli edifici esistenti: residenza, agriturismo, pubblici esercizi:

parcheggi privati

Parcheggi pertinenziali nella misura massima del 35% della SA

10. Tanto premesso, l'esponente Società Immobiliare Valle dei Pini a responsabilità limitata, acquirente dell'area considerata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 e successive modificazioni, nell'intento di collaborare alla formulazione di scelte urbanistiche rispondenti alle esigenze di sviluppo economico e di assetto e salvaguardia del territorio comunale, chiede che Codesta Spett.le Amministrazione voglia integrare, ancorchè in base a tardiva osservazione, la previsione sopra riportata, contenuta nel Progetto preliminare del P.U.C., nel senso suggerito dalle seguenti

osservazioni

A. Occorre preliminarmente precisare che la società scrivente ha intenzione di realizzare la propria iniziativa imprenditoriale ritenendola utile e funzionale a colmare una evidente carenza nei servizi privati offerti alla popolazione.

Come già evidenziato in premessa, il PUC 2011 non prevede inoltre una specifica collocazione di attività – sia pubbliche che private – destinate alla inumazione di animali d'affezione con evidente, significativa lacuna nella pianificazione urbanistica di nuova redazione.

Stante che il PUC 2000 lasciava più ampio spazio ad attività riconducibili ai "SERVIZI PRIVATI", consentendone la collocazione in buona parte del territorio comunale, risulta in oggi evidente come non risulti soddisfatta una richiesta riferita ad esigenze certamente sentite dalla popolazione ed in linea con i più aggiornati orientamenti, volti al corretto rapporto tra uomo ed animale d'affezione, che riconoscono la rilevanza qualitativa della sua funzione.

Carente è quindi, in primo luogo, l'individuazione di aree destinate a tale scopo da parte della Pubblica Amministrazione; spazi finalizzati alla inumazione di animali d'affezione, alla inumazione di animali randagi vittima di incidenti o morti accidentali, allo smaltimento di carcasse da parte degli specialisti del settore (veterinari) nel caso di soppressione di animali d'affezione per vecchiaia o malattia.

Ciò premesso, come sopra rilevato, a causa della carenza del progetto preliminare di P.U.C., adottato con la D.C.C. del Comune di Genova n. 92 del 07.12.2011, risulta di difficile realizzazione qualsiasi iniziativa volta a sanare questa mancanza in ambito comunale. Peraltro soddisfare tale esigenza, concretamente sentita da tanti cittadini, risulta non rinviabile ad una nuova formulazione dello strumento urbanistico generale di governo della città, ma deve trovare attuazione in tempi brevi.

B. Parrebbe quindi utile, nell'ottica del miglior utilizzo del territorio e del perseguimento di scelte pianificatorie in linea con un corretto sviluppo del contesto urbano, atto in questo caso a soddisfare concrete necessità di parte della popolazione in un contesto di sempre maggior attenzione alla qualità della vita dei cittadini e degli animali d'affezione che risultano essere in costante crescita nel contesto genovese, individuare aree atte a tale scopo o meglio consentire nell'ambito di aree del tipo AC-NI – ambito di conservazione del territorio non insediato – la collocazione di servizi privati quali il “Cimitero per animali d'affezione”.

C. O ancora, nel caso specifico, alla luce di un esame puntuale della desti-

nazione d'uso individuata dal PUC 2011 e delle effettive caratteristiche di parte dell'area perimetrata in ambito AC-NI (NCT, Genova - Foglio, 18 Mappali 288,289,290,398,410) modificare tale destinazione in AR-PR . Ambito di riqualificazione del territorio di presidio ambientale.

Tale modifica comporterebbe l'estensione dell'area a Nord del sito, già dotata di tale specificazione, fino a comprendere i mappali sopracitati.

Le norme di questo ambito consentono l'insediamento di Servizi Privati ed i caratteri dell'area non sembrano estranei alla specifica della normativa del PUC 2011.

ART. AR-PR-1

Disciplina delle destinazioni d'uso

Principali

Residenza, artigianato minuto, agricoltura e allevamento, strutture ricettive alberghiere e all'aria aperta, agriturismo, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nei limiti di seguito indicati.

Complementari

Esercizi di vicinato, connettivo urbano escluso le sale da gioco polivalenti e le sale scommesse, servizi privati, attività produttive e artigianali di cui all' art. 12, punto 7.3, lettera a) delle Norme Generali, ad esclusione della logistica.

Parcheggi pertinenziali nella misura massima del 35% della SA.

Dal punto di vista del peso insediativo la nuova previsione non determina aggravii rispetto alla destinazione del progetto preliminare di PUC 2011 introducendo una destinazione d'uso compatibile con le caratteristiche

dell'area. Non vi è, evidentemente, un aggravio del carico residenziale sull'area trattandosi di una sistemazione superficiale di una zona oggi sostanzialmente in abbandono con un rivestimento vegetale in buona misura di modesto valore ed origine spontanea.

D. Pare inoltre opportuno evidenziare come la destinazione prevista per gli Ambiti di Conservazione del territorio non Insediato non risulti particolarmente idonea per il lotto identificato dai mappali 288, 289, 290, 398, 410 ove si prevede:

- *agricoltura e allevamento*

a fronte di una rigogliosa copertura vegetale e pendenze significative del terreno in buona parte privo di una originaria sistemazione terrazzata che documenti una vocazione storica del sito in tal senso.


P.Q.M.

Sulla base delle considerazioni esposte, la Società Immobiliare Valle dei Pini a responsabilità limitata, come sopra rappresentata e nella qualità indicata, chiede che Codesta Amministrazione voglia esprimersi in senso favorevole all'accoglimento delle suesposte osservazioni e conseguentemente integrare la previsione urbanistica contenuta nella D.C.C. n. 92 del 07.12.2011, di adozione del progetto preliminare di P.U.C. nel senso dalle stesse suggerito, individuando, in base alla più approfondita valutazione degli uffici, quale soluzione risulti più idonea : modifica normativa o cartografica, a rispondere alla concreta esigenza qui manifestata.


ALLEGATO 1

Documentazione cartografica ed illustrativa

PUC 2000



Progetto preliminare PUC 2011



VISTA AEREA DELL'AREA

Data di acquisizione delle immagini: 9/8/2007


1913

44° 25' 20.00" N 8° 56' 27.83" E elev. 201 m

All

481 m

Google earth



PERIMETRAZIONE DELL'AREA



Via Carso, Genova

Google

ALLEGATO 2

Documentazione cimiteri per animali d'affezione esistenti

Cimitero per animali d'affezione

Comune di Piobesi Torinese (TO)
IL PARCO DEGLI ANIMALI
(sopralluogo del 27 ottobre 2011)



STUDIO BUFFONI
architettura & paesaggio

via Francesco Pozzo, 11/5, 16145 Genova



OTTOBRE 2011

Cimitero per animali d'affezione

Comune di Piobesi Torinese (TO)

IL PARCO DEGLI ANIMALI

sopralluogo del 27 ottobre 2011

Il cimitero per animali d'affezione "Il parco degli animali" si trova nel comune di Piobesi Torinese (TO) ed è posizionato all'interno di un'ampia area pianeggiante di fronte al cimitero del paese.



Da un vialetto che si diparte dalla strada principale si raggiunge un'area privata delimitata da sbarra adibita a parcheggio a servizio del "Parco degli animali" e da questa, attraverso un cancello, si può accedere al sito del cimitero.



All'ingresso vi è una piccola costruzione ad un solo piano, che riunisce il forno crematorio, un ampio locale destinato ad ufficio/accoglienza ed un bagno per i visitatori, idoneo all'utilizzo anche da parte di utenza disabile che si apre direttamente sull'esterno.



L'area del parco ha dimensione di circa 5.000 mq., è tutta circondata da una recinzione realizzata con siepe e pavimentata in ghiaio, con presenza di alberature e panchine per la sosta.



Il servizio è di tipo privato, gestito da una società che si occupa anche di servizi funebri, in convenzione con il Comune di Piobesi Torinese, al quale vengono versati € 13 per ciascuna sepoltura, questo, a detta del Sig. Antonio Servidio, uno dei soci gestori dell'attività, anche a garanzia di permanenza del servizio.



La società offre i seguenti servizi generali: pulizia e manutenzione degli spazi esterni, manutenzione del verde, parcheggio all'ingresso della struttura, servizio igienico per disabili, utilizzo dell'acqua, smaltimento dei rifiuti.

Non è previsto un sistema di illuminazione.

L'accesso al cimitero è consentito, tutti i giorni della settimana, soltanto ai proprietari degli animali sepolti, i quali sono in possesso della chiave che permette di aprire sia la sbarra di accesso al parcheggio che il cancello ed il bagno disabili.

Il servizio funziona quindi con una sorta di autogestione da parte dei clienti il che permette quindi di non avere personale impiegato presso la struttura.

E' stato installato un sistema di sicurezza ed esiste un regolamento interno che gli utenti del parco sono tenuti a rispettare.



Da non molto tempo è attivo il forno crematorio per cui i clienti possono scegliere tra la sepoltura o la cremazione dell'animale.



La sepoltura avviene normalmente attraverso l'utilizzo di sacche in tela biodegradabili o, più raramente, ed a scelta del cliente, con cassa in legno.

I costi per l'inumazione, comprensivi anche di tomba con lapide in granito, scritte e foto, varia a seconda del peso dell'animale, a partire da € 13 mensili per i primi 6 anni (€ 936,00) in su in base alla taglia dell'animale.

Allo scadere dei sei anni il cliente può decidere se mantenere la sepoltura rinnovando il contratto ad un costo pari ad € 100 annui (€ 500 per sei anni) oppure optare per l'esumazione con collocazione dei resti nella fossa comune, gratuitamente.

Il Sig. Servidio indica in circa 1.000 le attuali sepolture presenti nel campo che oggi è comunque in fase di ampliamento per rispondere alle richieste che costantemente il "Parco degli animali" riceve.

Dalla Liguria, nel periodo di attività del cimitero, si sono verificati circa un migliaio di contatti per conoscere le caratteristiche del servizio. La distanza ha limitato molto le risposte positive: circa 30.

Dopo l'avvio dell'iniziativa, nei primi due anni di servizio del cimitero, la società di gestione non ha più utilizzato sistemi pubblicitari per far conoscere l'iniziativa risultando sufficiente il "passaparola".



Ogni anno, a fine settembre, viene organizzata una "Festa degli Animali", presso il Parco, molto probabilmente anche per far conoscere questa realtà.

dott. arch. Giampiero Buffoni

Genova, 28 ottobre 2011

ALLEGATO 3

Normativa di riferimento

Alcune linee guida per la costruzione di un cimitero per animali in Comune di Genova

Quadro normativo:

La legge (decreto ministeriale del 23.03.94 “raccolta e trasporto rifiuti d’origine animale” e decreto legislativo del 14.12.92 n. 508/92) considera il fedele amico, dopo il decesso, “materia ad alto rischio per l’ambiente” e quindi vieta il seppellimento in luoghi non autorizzati come giardini, campi coltivati e argini.

La legge regionale per la tutela degli animali d’affezione e prevenzione del randagismo così stabilisce all’articolo 16:

LEGGE REGIONALE 22 marzo 2000 n. 23

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 12/04/2000 n. 07

Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo.

Articolo 16

(Cimiteri per animali)

1. Al fine di consentire a quanti hanno curato il proprio animale di affezione nel corso della sua vita di avere la possibilità di mantenere un legame affettivo con l'animale posseduto, i servizi competenti della ASL ed il Comune interessato possono autorizzare associazioni o privati a destinare, in ottemperanza alla normativa in materia cimiteriale, appezzamenti di terreno recintati a cimiteri per animali.
2. Le strutture cimiteriali sono gestite nel rispetto delle norme igieniche previste dal decreto legislativo 14 dicembre 1992 n. 508 e l'individuazione dei siti deve essere effettuata tenuto conto del rischio di inquinamenti alle falde freatiche.
3. Alla destinazione ad altro uso di un terreno adibito a cimitero per animali si applica la normativa sulla dismissione dei cimiteri.

Alcuni spunti per la realizzazione e gestione di un cimitero per animali:

- progetto di un vero e proprio parco, intitolato alle migliaia di Fido che ci rallegrano la vita
- realizzazione in zona a vocazione naturalistica, con progettazione che permetta all’uomo di incontrare e rapportarsi con l’ambiente e i suoi animali
- sepoltura delle spoglie: in contenitori sigillati e degradabili e ad almeno 50 o 70 cm dalla superficie (come da esempio della l.r. del Piemonte)
- possibilità di scegliere, a pagamento, se far seppellire la salma direttamente in terra oppure collocarla all’interno di una bara o addirittura far costruire un piccolo monumento commemorativo.

- contenitori - bare con dimensioni diverse a seconda del tipo di animale
- possibilità di non tumulare solo cani o gatti e altri animali con un padrone, ma anche randagi
- possibilmente nessuna struttura in mattoni: gli unici elementi dovrebbero essere le pietre, in modo che le piccole sepolture degli animali sembrano generate dalla terra stessa.
- trasmettere un'idea di semplicità, tranquillità e spartanità, lanciando all'uomo il monito dell'uguaglianza oltre la vita
- prevedere un piccolo contributo alla causa degli animali abbandonati (da sviluppare)
- valutare la possibilità, oltre alla sepoltura, di un servizio di trasporto autorizzato a norma di legge (l'impresa che gestisce il sito cimiteriale deve essere autorizzata dal locale Servizio veterinario dell'Asl al trasporto delle spoglie animali), e di un servizio di cremazione presso impianti autorizzati oppure della sepoltura
- possibilità di assistere alla cremazione e al termine consegna delle ceneri al proprietario in un'urna in ceramica o di legno

Regole per la realizzazione di cimitero per animali: disposizioni generali

- La relazione tecnico sanitaria dell'area deve contenere la descrizione dell'area stessa, delle vie di accesso, delle zone di parcheggio.
- Alla documentazione tecnica relativa all'individuazione dell'area cimiteriale deve essere allegato il parere dei Dipartimento di Prevenzione dell'Asl territorialmente competente.
- Nel cimitero per animali deve essere consentito l'interramento delle spoglie, non la loro tumulazione.
- Il terreno del cimitero deve essere dotato di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purché questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo per l'interro, tale da nuocere al regolare andamento del processo di mineralizzazione delle spoglie.

Interro di spoglie di animali

- I campi destinati all'interro delle spoglie devono essere ubicati in suolo idoneo per natura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda idrica.
- Ciascuna fossa per interro deve essere scavata ad una profondità tale dal piano di superficie del cimitero da consentire una copertura di terreno di almeno cm. 50 / 70 dopo che sia stato deposto il contenitore della spoglia dell'animale.
- Le dimensioni delle fosse devono essere adeguate alle spoglie da interrare.
- I vialetti tra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle spoglie, devono essere larghi almeno 50 cm tra fossa e fossa.
- Il terreno dell'area cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di m 1,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità e di capacità per l'acqua, per favorire la mineralizzazione delle spoglie. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con riporto di terreni estranei.
- La falda deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere un'altezza tale da essere, in piena o comunque col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di m 50 dal fondo della fossa di inumazione.
- La spoglia di ogni animale destinato all'interro deve essere chiusa in apposito contenitore biodegradabile e sepolta in fossa separata dalle altre.
- Per l'interro non deve essere consentito l'uso di cassette di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

Cremazione

La cremazione, metodo da preferire e da incentivare, viene eseguita in idoneo impianto di incenerimento.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun animale devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno le generalità del proprietario, con le caratteristiche segnaletiche dell'animale. Nel cimitero deve essere predisposto un colombaio per raccogliere queste urne. Le urne possono essere accolte presso i singoli proprietari.

Impianti e funzioni collaterali

La struttura deve essere possibilmente dotata dei seguenti impianti:

- a) aree di seppellimento;
- b) area per dispersione ceneri;
- c) forno inceneritore;
- d) cella frigorifera a contenuto plurimo;
- e) colombaio - ossario;

- f) colombario - cinerario;
- g) sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali ai sensi del D.P.R. 15.7.2003, n. 254.

Il cimitero dovrebbe essere provvisto di costruzioni atte ad assicurare le seguenti attività collaterali:

- a) ufficio con attesa per il pubblico;
- b) archivio;
- c) sosta per il personale addetto;
- d) spogliatoio con docce e servizi igienici per il personale;
- e) servizi igienici per il pubblico, distinti per sesso, tra cui almeno uno per portatori di handicap;
- f) sala onoranze, con spazio per confezionamento feretri;
- g) ripostigli e deposito attrezzi

ODG/PRG: 149

PG: 76027/2004

Data Seduta: 27/04/04

Data inizio vigore: 09/05/04

Regolamento per il funzionamento e la gestione del cimitero per animali d'affezione.

Art. 1

(OGGETTO)

1. Il presente regolamento disciplina le modalità inerenti il funzionamento e la gestione della struttura comunale deputata ad accogliere le spoglie degli animali d'affezione.
2. La struttura, istituita ai sensi dell'art. 279 del vigente Regolamento d'Igiene per la Tutela della Salute e dell'Ambiente, è denominata "Cimitero per animali d'affezione".

Art. 2

(FINALITA')

1. L'Amministrazione comunale di Bologna intende perseguire, con l'applicazione del presente regolamento, le seguenti finalità:
 - a) assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti;
 - b) realizzare un sistema cimiteriale per gli animali d'affezione idoneo a garantire la tutela dell'igiene pubblica, della salute della comunità e dell'ambiente.

Art. 3

(AMBITI DI COMPETENZA DEL COMUNE)

1. Il Comune gestisce la struttura secondo le forme individuate dalla normativa vigente.
2. Al Comune compete il controllo sul funzionamento della struttura e la vigilanza in generale sull'applicazione del presente regolamento.
3. Per la vigilanza igienico sanitaria, il Comune si avvale dell'AUSL - Dipartimento di Sanità Pubblica.
4. Compete inoltre al Comune:
 - a) collaborare con l'eventuale gestore e con l'AUSL per l'informazione ai cittadini sui servizi resi dalla struttura, anche con riguardo ai profili economici;
 - b) individuare i parametri per la definizione degli oneri economici a carico dei proprietari degli animali per i servizi resi dalla struttura, i criteri di eventuali esenzioni, la disciplina delle concessioni delle cellette ossario e cinerario;
 - c) concordare con il gestore gli orari di funzionamento della struttura.

Art. 4

(AMBITI DI COMPETENZA DELL' AZIENDA SANITARIA LOCALE - VIGILANZA CONTROLLO E SANZIONI)

1. Ai sensi delle vigenti norme generali del Servizio Sanitario Nazionale e in particolare delle norme che individuano le funzioni del Dipartimento di Sanità Pubblica dell' AUSL, compete all' AUSL la vigilanza igienico sanitaria sull' impianto cimiteriale, su tutte le operazioni che si svolgono all' interno dell' impianto stesso e sul trasporto al cimitero delle spoglie animali.
2. In caso di inosservanza delle presenti norme regolamentari, i soggetti abilitati da leggi nazionali, regionali e dalla normativa comunale comminano la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste da norme speciali.
3. L' Amministrazione comunale, anche su proposta dell' AUSL, adotta i provvedimenti amministrativi necessari ad assicurare la tutela dell' igiene pubblica, della salute della comunità e dell' ambiente.

Art. 5

(COLLABORAZIONE TRA COMUNE, ASSOCIAZIONI E ORGANISMI DI VOLONTARIATO)

1. Il Comune o il gestore della struttura possono avvalersi, previa stipula di apposita convenzione, della collaborazione e del supporto a titolo volontario e gratuito di personale messo a disposizione dalle associazioni.
2. Il Comune regola, con protocollo d' intesa, le modalità di informazione e di accesso alla struttura di associazioni e organizzazioni di volontariato, aventi fini di tutela degli animali, che ne facciano richiesta.

Art. 6

(COMPITI DEL SOGGETTO GESTORE DELLA STRUTTURA)

1. Qualora Il Comune individui un soggetto terzo quale gestore della struttura, il relativo contratto di affidamento disciplina:
 - a) la corretta gestione complessiva della struttura, comprese tutte le operazioni previste dal presente regolamento;
 - b) il controllo sull' osservanza delle presenti norme regolamentari in collaborazione con il Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, con l' AUSL;
 - c) la pulizia e l' ordine negli spazi aperti e confinati;
 - d) lo sgombero della neve negli accessi e nella viabilità interna alla struttura;
 - e) lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali conformemente alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 254/2003;
 - f) il rapporto informativo nei riguardi del Comune e, per gli aspetti igienico sanitari, l' informazione all' AUSL;
 - g) le procedure relative all' ottenimento delle autorizzazioni amministrative da parte degli uffici tecnici competenti del Comune per l' esecuzione di interventi, nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento d' Igiene vigente, dal presente Regolamento e delle norme di attuazione del PRG vigente.Limitatamente ai fabbricati di servizio devono essere rispettati i requisiti e i parametri di cui al vigente Regolamento edilizio;

h) la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, degli impianti e relative reti compresa la loro eventuale gestione, delle aree di pertinenza, delle aree verdi e alberature, delle recinzioni, della viabilità interna e relativa raccolta delle acque, degli accessi, delle attrezzature e mezzi che gli sono stati affidati; inoltre dovrà informare preventivamente il Comune prima di dare esecuzione a opere di manutenzione straordinaria, oltre che delle scadenze relative a collaudi e revisioni degli enti competenti;

i) l' onere delle utenze;

j) l' apposizione dei cippi sulle fosse di seppellimento;

k) il servizio di custodia attivo per 12 ore giornaliere.

2. Ulteriori competenze del gestore sono definite dal Comune con successivi atti e con la stipula del relativo contratto di affidamento della gestione.

3. Il servizio di custodia è articolato nella registrazione, su doppio registro o tramite strumentazione informatica, delle spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri ricevuti. I due registri, uno conservato dal gestore per almeno due anni e l' altro consegnato al termine di ogni anno all' archivio comunale, o l' archivio informatico accessibile all' Amministrazione comunale, riportano:

a) estremi identificativi del consegnatario, se diverso dal proprietario;

b) specie animale ed estremi identificativi del proprietario;

c) ora e data del ricevimento di spoglie animali, di parti anatomiche riconoscibili, di resti mortali, di resti mineralizzati e di ceneri;

d) estremi identificativi del sito di seppellimento delle spoglie, della parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali o di tumulazione dei resti mineralizzati o delle ceneri;

e) ora e data di incenerimento con indicazione se trattasi di spoglie o di parti anatomiche riconoscibili o di resti mortali o di resti mineralizzati;

f) qualsiasi variazione conseguente a disseppellimento, incenerimento, traslazione all' interno e all' esterno del cimitero

Art. 7

(SPOGLIE ANIMALI DESTINATE AL CIMITERO E SERVIZI OFFERTI)

1. La struttura accoglie spoglie di animali detti "d' affezione o da compagnia", classificate nella "Categoria 1 dei sottoprodotti di origine animale non destinati all' alimentazione" di cui al Regolamento 2002/1774/CE (art. 4).

2. Possono essere conferite alla struttura le spoglie di animali ovunque deceduti di proprietà di cittadini residenti nel Comune di Bologna e di animali deceduti a Bologna di proprietà di cittadini con domicilio nel Comune. La certificazione medica veterinaria, richiesta per il trasporto delle spoglie animali, riporta il Comune in cui è avvenuto il decesso. Le suddette limitazioni non si applicano alle spoglie e agli altri sottoprodotti animali destinati all' incenerimento.

3. I limiti di taglia per l' accettazione delle spoglie sono di norma non oltre cm 160 di lunghezza e non oltre Kg 110 di peso; eccezioni ai limiti massimi di taglia richiedono caso per caso autorizzazione del Comune, sentito il parere consultivo dell' AUSL.

4. Indipendentemente dalla taglia, sono accolte nel cimitero le parti anatomiche riconoscibili, (arti o parti di essi), i resti mortali (da incompleta scheletrizzazione), i resti mineralizzati (da completa scheletrizzazione) e le ceneri degli animali di cui al precedente comma 2.

5. Possono essere offerti a pagamento, a prezzi di mercato, secondo i parametri stabiliti dal Comune, i seguenti servizi:

a) trasporto o traslazione di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati e ceneri;

b) confezionamento feretri;

- c) seppellimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali con apposizione dei cippi sulle fosse;
 - d) disseppellimento degli stessi;
 - e) incenerimento di spoglie, parti anatomiche riconoscibili, resti mortali e resti mineralizzati;
 - f) tumulazione in cellette ossario di resti mineralizzati;
 - g) tumulazione di ceneri in cellette cinerarie o loro dispersione nel terreno di apposita area del cimitero;
 - h) estumulazione dalle cellette ossario e cinerarie al termine del periodo di concessione.
6. Sono escluse dal cimitero e dai servizi offerti le spoglie, le parti anatomiche, i resti mortali, i resti mineralizzati e le ceneri di animali deceduti a seguito di malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria (D.P.R. n. 320/1954).

Art. 8

(SISTEMA DEI TRASPORTI)

1. Il trasporto al cimitero delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili, dei resti mortali, dei resti mineralizzati e delle ceneri avviene a cura dei proprietari degli animali, che si avvalgono di qualsiasi automezzo, nel rispetto del D.Lgs. n. 508/1992 e del Regolamento 2002/1774/CE (art. 7 e Allegato II).
2. Le spoglie e le altre parti animali destinate al trasporto sono racchiuse in contenitore di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta ed ermeticamente chiuso, sul quale è riportata la dizione "Sottoprodotto di origine animale di Categoria 1 destinato solo all' eliminazione".
3. Le spoglie e i sottoprodotti animali, da chiunque trasportati, sono accompagnati da certificazione medica veterinaria su apposito modello che riporta il Comune in cui l' animale è deceduto e che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica e in particolare che la morte dell' animale sia dovuta alle malattie infettive diffuse degli animali di cui al Regolamento di Polizia Veterinaria.
4. Il trasporto delle ceneri animali avviene in qualsiasi condizione, purché le ceneri siano racchiuse in contenitori formati da qualsiasi tipo di materiale resistente ed ermeticamente chiusi, sui quali è riportata la dizione "Ceneri di sottoprodotto animale di Categoria 1".
5. Il confezionamento finale del feretro, qualora non realizzato ai fini del trasporto che comunque deve avvenire con contenitore a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, può realizzarsi all' interno e a cura del cimitero.

Art. 9

(CARATTERISTICHE STRUTTURALI E FUNZIONALI DEL CIMITERO)

1. Presso il servizio di custodia e presso i competenti uffici comunali è depositata una planimetria in scala 1:500, aggiornata ogni cinque anni, dalla quale risultano le seguenti caratteristiche della struttura:
 - a) la fascia di rispetto;
 - b) le aree di parcheggio;
 - c) gli accessi;
 - d) la viabilità interna;
 - e) la distribuzione dei lotti destinati all' interrimento delle spoglie animali;
 - f) gli edifici dei servizi collaterali
2. Alla planimetria è allegato studio tecnico dal quale risultano:
 - a) collocazione urbanistica dell' area complessiva dell' impianto;
 - b) la sua estensione;

c) l' orografia;

d) la natura fisico chimica del terreno;

e) la profondità e la direzione della falda freatica.

3. La distanza minima del confine recintato dell' area cimiteriale da qualsiasi edificazione presente e futura è non inferiore a m. 50, con divieto in tale fascia di rispetto di edificazioni o di ampliamenti, che interessino l' area di rispetto, di edifici preesistenti alla distanza minima di m. 50.

4. E' resa disponibile un' area di parcheggio pubblico e di servizio, anche all' interno della fascia di rispetto ma comunque all' esterno dell' area cimiteriale.

5. L' area cimiteriale è dotata di recinzione di altezza non inferiore a m. 2,50 dal piano di campagna, con cortina di verde e con esclusione di semplice rete metallica.

6. Il terreno, nella parte della struttura destinata a seppellimento delle spoglie animali e degli altri sottoprodotti, è sciolto fino alla profondità di m. 2,50, asciutto e con adeguato grado di porosità e di capacità per l' acqua.

7. La profondità della falda freatica è tale da assicurare un franco di almeno m. 0,50 tra il livello massimo di falda e il fondo delle fosse per seppellimento.

8. L' intera area cimiteriale dispone di un sistema di raccolta delle acque meteoriche, con scoli superficiali ed eventuale drenaggio.

9. La viabilità interna è assicurata tramite viali carrabili e vialetti pedonali tra le fosse; i percorsi distributivi primari e quelli periferici interni alle zone di seppellimento sono dotati di scoli superficiali delle acque meteoriche; sono presenti punti di erogazione idrica nell' area destinata al seppellimento.

10. E' assicurato il superamento delle barriere architettoniche.

11. La struttura dispone degli allacciamenti idrico, fognario e alla rete elettrica.

12. L' impianto cimiteriale comprende:

a) aree per seppellimento;

b) area per dispersione di ceneri nel terreno;

c) area per i servizi collaterali.

Art. 10

(FOSSE DI SEPPELLIMENTO)

1. Il cimitero dispone di apposite aree destinate a fosse per seppellimento delle spoglie, delle parti anatomiche riconoscibili e dei resti mortali; le aree sono distinte per turni di disseppellimento rispettivamente di 5 e 10 anni.

2. Il fondo di ogni fossa dista non meno di m. 0,50 dal massimo livello di falda.

3. La profondità delle fosse varia da un minimo di m. 1,50 per animali di piccola taglia, parti anatomiche riconoscibili e resti mortali, a un massimo di m. 2,00 per animali di media e grande taglia.

4. La copertura del terreno sopra al contenitore inserito nella fossa varia da un minimo di m. 0,70 (profondità della fossa m. 1,50) a un massimo di m. 1,50 (profondità della fossa m. 2,00).

5. Le dimensioni delle fosse variano da m. 1,10 x 0,80 (animali di piccola e media taglia) a m. 2,20 x 0,80 (animali di grande taglia); sono previste fosse di dimensioni inferiori per il seppellimento di piccoli animali (uccelli, gatti, eccÖ), parti anatomiche riconoscibili e resti mortali.

6. La distanza tra le fosse è di norma m. 0,50, riducibile a m. 0,30.

7. Ogni fossa è contraddistinta da un cippo con numero progressivo e targa con estremi identificativi dell' animale (specie e nome dell' animale, data di morte).

Art. 11

(SISTEMA DI SEPPELLIMENTO)

1. Le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali sono racchiusi, ai fini del seppellimento, in contenitori di legno o altro materiale biodegradabile, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica.
2. Su ogni contenitore destinato al seppellimento è apposta targhetta metallica con gli estremi per l' identificazione dell' animale (specie e nome dell' animale, data di morte).
3. Il turno di disseppellimento è di 5 anni per gli animali di piccola e media taglia, le parti anatomiche riconoscibili e i resti mortali, di 10 anni per le spoglie degli animali di grande taglia; i disseppellimenti ordinari sono eseguiti in qualsiasi periodo dell' anno.
4. I resti mineralizzati derivati dal disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali sono posti in cellette ossario, previo loro inserimento in appositi contenitori dotati di targhetta identificativa, oppure sono individualmente inceneriti, a seconda delle richieste dei proprietari.
5. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali, compresi quelli da estumulazione al termine del periodo di concessione delle cellette ossario, sono inceneriti non individualmente.
6. I resti mortali da disseppellimento o consegnati al cimitero dai proprietari degli animali, sono seppelliti o inceneriti.
7. Sono ammessi disseppellimenti straordinari in qualsiasi periodo dell' anno, disposti dall' autorità giudiziaria o, previa autorizzazione comunale, richiesti dai proprietari degli animali per altra sepoltura o per incenerimento.
8. In via straordinaria e previa autorizzazione comunale, sono ammessi singoli seppellimenti di spoglie animali, parti anatomiche riconoscibili ,resti mortali e resti mineralizzati in terreni privati riconosciuti a ciò idonei dal Comune sotto il profilo idrogeologico, al di fuori dei centri abitati così come definiti dall' art. 3, comma 1, punto 8 del D.Lgs. n.285/1992; in tali casi le fosse hanno le stesse caratteristiche di profondità e dimensione di quelle previste nel cimitero.

Art. 12

(SISTEMA DI INCENERIMENTO)

1. L' incenerimento si realizza con impianto di bassa capacità, per il quale non si applica la Direttiva 2000/76/CE. L' impianto, installato all' interno dell' area cimiteriale, accoglie esclusivamente gli animali d' affezione ai quali il cimitero è destinato secondo il presente regolamento. Sono incenerite nell' impianto le spoglie animali, le parti anatomiche riconoscibili, i resti mortali e i resti mineralizzati.
2. L' impianto soddisfa le condizioni generali, di funzionamento e i requisiti di cui al Regolamento 2002/1774/CE (art. 12 e Allegato IV).
3. In particolare vengono osservate le seguenti prescrizioni:
 - a) le spoglie e le parti animali destinate all' incenerimento sono incenerite il prima possibile dopo l' arrivo al cimitero e sono comunque conservate, per il tempo strettamente necessario fino all' eliminazione, all' interno dei loro contenitori e in condizioni adeguate di temperatura e in ambienti idonei a non esporle a uccelli, roditori e insetti;
 - b) l' incenerimento si realizza introducendo nella camera di combustione il contenitore integro ed ermeticamente chiuso;
 - c) la camera di combustione ha capienza tale da permettere l' accoglimento di animali di lunghezza totale fino a cm 160 e peso fino a Kg 110;
 - d) l' impianto di incenerimento è dotato di post-combustore;
 - e) i gas prodotti dalla combustione sono portati alla temperatura di almeno 850° C misurata alla parete interna o in altro punto rappresentativo della camera di combustione;

f) sono presenti i dispositivi di abbattimento delle emissioni che permettono l'osservanza delle norme in materia di tutela della qualità dell'aria dagli inquinanti atmosferici.

4. Le ceneri derivate dal processo di combustione sono inserite in contenitori costituiti da materiali di varia natura, a perfetta tenuta e con chiusura ermetica, etichettati in modo da identificare la specie e le caratteristiche segnaletiche dell'animale.

5. I contenitori sono inseriti in cellette cinerarie o consegnati ai proprietari degli animali.

6. Le ceneri possono essere disperse nel terreno di apposite aree a ciò predisposte all'interno del cimitero, previa valutazione di impatto ambientale sottoposta al parere di ARPA.

7. Le ceneri possono essere disperse, a cura dei proprietari degli animali e previa autorizzazione comunale, in aree private con il consenso delle proprietà delle aree interessate e senza dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è vietata nei centri abitati, così come definiti dall'art. 3, comma 1, punto 8 del D.Lgs. n. 285/1992.

Art. 13

(IMPIANTI E FUNZIONI COLLATERALI)

1. La struttura è dotata dei seguenti impianti:

- a) aree di seppellimento;
- b) area per dispersione ceneri;
- c) forno inceneritore;
- d) cella frigorifera a contenuto plurimo;
- e) colombario - ossario;
- f) colombario - cinerario;
- g) sistema di smaltimento dei rifiuti cimiteriali ai sensi del D.P.R. 15.7.2003, n. 254.

2. Il cimitero è provvisto di costruzioni atte ad assicurare le seguenti attività collaterali:

- a) ufficio con attesa per il pubblico;
- b) archivio;
- c) sosta per il personale addetto;
- d) spogliatoio con docce e servizi igienici per il personale;
- e) servizi igienici per il pubblico, distinti per sesso, tra cui almeno uno per portatori di handicap;
- f) sala onoranze, con spazio per confezionamento feretri;
- g) ripostigli e deposito attrezzi

Art. 14

(DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE)

1. Con successivi atti, il Comune determina:

- a) la disciplina, il costo e le modalità di pagamento delle concessioni delle cellette ossario e cinerarie;
- b) ogni altro elemento di carattere economico e gestionale non contemplato dal presente regolamento.

Art. 15

(ENTRATA IN VIGORE)

1. Il presente regolamento entra in vigore a far data dall' intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Allegato A

Definizioni

Parti anatomiche riconoscibili, resti mortali, resti mineralizzati (art. 3, DPR n. 254/2003 - modificato)

Parti anatomiche riconoscibili: arti o parti di essi o parti dell' animale al quale sono stati amputati.

Resti mortali: esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi risultanti dall' incompleta scheletrizzazione per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, provenienti da disseppellimento o consegnati al cimitero come tali.

Resti mineralizzati: esiti della completa scheletrizzazione provenienti da disseppellimento o da estumulazione al termine del periodo di concessione delle cellette ossario o consegnati al cimitero come tali.

Centri abitati (art. 3, comma 1, punto 8 del D.Lgs. n.285/1992)

Raggruppamento continuo di edifici, ancorché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da un numero di 25 fabbricati o da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada.

Allegato B

NORME DI RIFERIMENTO

D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 (art. 1)

Regolamento di polizia veterinaria.

D.P.R. 10 settembre 1990, n.285

Approvazione del regolamento di polizia mortuaria.

D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (art. 3, comma 1, punto 8)

Nuovo codice della strada

D.Lgs. 14 dicembre 1992, n. 508

Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27.11.1990, che stabilisce le norme sanitarie per l' eliminazione, la trasformazione e la immissione sul mercato di rifiuti di origine animale e la protezione dagli agenti patogeni degli animali per alimenti di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE.

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (artt. 7 bis e 113)

Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali.

Legge 30 marzo 2001, n. 130

Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

Regolamento (CE) 30 ottobre 2002, n. 1774/2002

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

Regolamento (CE) 12 maggio 2003, n. 811/2003

Regolamento della Commissione che applica il regolamento CE n. 1774/2002.

D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254

Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari.